

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

INDICE

- Art. 1** – Disciplina del servizio
- Art. 2** – Determinazione numero autobus da adibire al servizio
- Art. 3** – Domanda per ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio
- Art. 4** – Titoli preferenziali
- Art. 5** – Cause di impedimento all'assegnazione dell'autorizzazione
- Art. 6** – Assegnazione dell'autorizzazione
- Art. 7** – Contenuti del bando
- Art. 8** – Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 9** – Inizio del servizio
- Art. 10** – Durata dell'autorizzazione
- Art. 11** – Trasferibilità dell'autorizzazione
- Art. 12** – Commissione consultiva comunale
- Art. 13** - Funzionamento e compiti della Commissione
- Art. 14** – Qualità del servizio
- Art. 15** – Cronotachigrafo
- Art. 16** – Sostituzione dell'autoveicolo
- Art. 17** – Obblighi inerenti all'esercizio

- Art. 18** – Divieti per i conducenti degli autoveicoli
- Art. 19** – Responsabilità nell'esercizio
- Art. 20** - Tariffe
- Art. 21** – sospensione dell'autorizzazione
- Art. 22** – Revoca dell'autorizzazione
- Art. 23** – Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 24** – Procedura per le sanzioni
- Art. 25** – Addetti alla vigilanza
- Art. 26** – Esecutività del Regolamento comunale

ART. 1

Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio autobus con conducente è disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, dalle leggi statali e regionali in vigore, nonché dalle norme comunitarie in materia.

Il servizio di noleggio con conducente deve essere svolto con l'impiego di autobus, muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo le norme previste dall'art. 54, comma 1°, lett. B), nonché dagli artt. 85 e 93 del nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, non soggetta a limiti territoriali. L'autorizzazione, o copia autenticata della stessa, deve essere tenuta a bordo dell'autobus durante il viaggio.

ART. 2

Determinazione numero autobus da adibire al servizio

Per autobus s'intende un veicolo destinato al trasporto di persone, con un numero di posti superiore a 9, escluso il conducente.

In relazione alle direttive della Regione Veneto, il numero degli autobus destinato al servizio di noleggio con conducente, è di una unità per ogni scaglione di 4.000 abitanti, con esclusione delle frazioni di scaglioni inferiori all'intero.

In deroga al contingentamento di cui sopra, possono essere rilasciate, altresì, speciali autorizzazioni di noleggio con conducente, previste dalle norme sui servizi atipici per il trasporto degli alunni delle scuole dell'obbligo o per disabili. Tali autorizzazioni non possono essere utilizzate per effettuare altri servizi di noleggio e perdono la loro validità alla scadenza dell'autorizzazione al servizio atipico.

ART. 3

Domanda per ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio

Per esercitare il servizio di noleggio con conducente, occorre essere in possesso di un'apposita autorizzazione comunale, entro il numero di quelle determinate secondo i criteri di cui all'art. 2.

Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il noleggio con conducente, deve presentare domanda in carta legale, diretta al Sindaco. Possono chiedere il rilascio dell'autorizzazione le persone fisiche, le società e le

cooperative che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone, nonché gli Enti e le Aziende pubbliche che operano nel settore del trasporto pubblico locale.

Nella domanda il richiedente deve specificare il tipo, le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, nonché la sede legale dell'impresa e le eventuali unità locali.

La domanda deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni attestanti:

- a. il possesso dei requisiti riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada di cui al D.M. 20.12.1991, n. 448;
- b. possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea residente in Italia;
- c. disponibilità obbligatoria nel Comune autorizzante di una sede o filiale, anche secondaria, o un ufficio presso cui possa rivolgersi l'utente, per la richiesta del servizio;
- d. autorimessa dell'autobus: l'indicazione riguarda il ricovero dei mezzi e non costituisce obbligo a possedere una rimessa nel territorio del Comune autorizzante;
- e. impegno a non esplicare altra attività che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- f. numero di partita IVA e/o numero di codice fiscale;
- g. non essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione da parte di altri Comuni.

Se trattasi di Società, in aggiunta occorre attestare:

- a. l'iscrizione, presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio;
- b. numero e qualifica del personale che si intende adibire al servizio;
- c. idonea documentazione dalla quale risulti che l'impresa sia costituita da soci prestatori d'opera, collaboratori familiari o da dipendenti legati al vettore da rapporto di lavoro regolato da apposito contratto collettivo e inseriti nel libro matricola, in numero pari alle autorizzazioni di cui l'impresa è in possesso e in regola con il titolo professionale richiesto, per la conduzione dei mezzi.
La permanenza delle condizioni di cui sopra, potrà essere verificata in qualsiasi momento, dagli uffici comunali.

Se il soggetto richiedente è una cooperativa, dovrà essere, altresì, attestato:

- elenco soci e degli eventuali dipendenti abilitati alla guida.

Nella domanda dovranno essere, altresì indicate, l'assenza delle cause d'impedimento previste dall'art. 5.

ART. 4

Titoli preferenziali

Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:

- a. l'anzianità di presenza operativa nel settore;
- b. i periodi di servizio prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente;
- c. i periodi di servizio prestati in qualità di soci di Cooperative/ConSORZI costituite per l'esercizio dell'attività di noleggio.

Ai seguenti titoli preferenziali sono assegnati 3 punti.

In caso di parità di titoli verrà tenuto conto della data di presentazione della domanda.

ART. 5

Cause di impedimento all'assegnazione dell'autorizzazione

Costituisce motivo di impedimento all'assegnazione dell'autorizzazione comunale per il servizio di noleggio con conducente:

- a. l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico, l'attività di noleggio con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento;
- b. l'essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza della precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

ART. 6

Assegnazione delle autorizzazioni

L'assegnazione delle autorizzazioni contingentate, quando se ne verifichi la disponibilità, viene effettuata sulla base della graduatoria derivante dall'espletamento del bando di concorso pubblico per titoli.

Il bando è approvato dal Comune entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune, una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e trasmesso all'Amministrazione provinciale di Vicenza.

Il Comune nomina la Commissione di concorso composta dal Dirigente del settore competente con funzioni di Presidente e da due esperti, nonché, da un segretario scelto fra i dipendenti comunali con qualifica non inferiore al C.1 (ex 6^a Q.F.).

La Commissione:

- a. esamina le domande di partecipazione al concorso e decide circa l'ammissione o l'esclusione dei candidati;
- b. procede alla valutazione dei titoli secondo quanto previsto dall'art. 4 e redige la graduatoria di merito.

ART. 7

Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze autorizzazioni, sono i seguenti:

- a. numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d. indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e. indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'articolo precedente;
- f. schema di domanda per la partecipazione al concorso.

ART. 8

Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata, in base alla graduatoria di cui all'art. 6, ed è riferita ad un singolo autoveicolo, di cui vanno indicati targa, tipo e caratteristiche, salva la facoltà di quanto previsto dalla D.C.R. n. 36 dell'11.10.2000.

Per consentire l'esame da parte della Motorizzazione Civile, ai fini dell'immatricolazione del veicolo, e l'iscrizione alla Camera di Commercio, il Comune rilascerà, in via preventiva, apposito nulla-osta.

ART. 9

Inizio del servizio

Entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'assegnazione dell'autorizzazione, l'interessato dovrà presentare i documenti comprovanti le attestazioni fatte unitamente ai seguenti documenti:

- a. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio del trasporto mediante noleggio da rimessa;
- b. carta di circolazione dell'autoveicolo destinato al servizio di noleggio immatricolato a nome dell'assegnatario dell'autorizzazione;
- c. certificato di abilitazione professionale tipo Kb e/o Kd;
- d. atto comprovante la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autoveicolo, o di un'impegnativa all'acquisto del mezzo.

Il predetto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di 60 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, l'intestatario ha l'obbligo di dimostrare di essere in grado di iniziare il servizio, trasmettendo iscrizione alla camera di Commercio e fotocopia della carta di circolazione.

ART. 10

Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio ha la durata quinquennale ed è rinnovabile, qualora perdurino i presupposti necessari al rilascio.

Il soggetto assegnatario dell'autorizzazione presenterà, alla fine di ogni anno, apposita dichiarazione di prosecuzione di attività, con l'indicazione della sede, ricovero, il personale impiegato, fotocopia del libretto di circolazione con la revisione annuale dell'autoveicolo, ai sensi dell'art. 80 del nuovo Codice della Strada.

ART. 11

Trasferibilità dell'autorizzazione

Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale di esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a. essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b. aver compiuto sessant'anni;
- c. essere diventato permanentemente inabile od idoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Le condizioni di trasferibilità previste dai punti b) o c), operano esclusivamente, nei confronti delle ditte individuali.

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito, altresì, in mancanza del prescritto requisito professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori 6 (sei) mesi, secondo quanto previsto dall'art. 19 del Decreto del Ministro dei Trasporti 20.12.1991, n. 448. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare, o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

Il Comune dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi e "mortis causa", subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a. il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia deve essere depositata presso il competente ufficio comunale;
- b. la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione), deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c. il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.12.1991, n. 448.

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione, deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione nel Comune.

ART. 12

Commissione consultiva comunale

Per la valutazione delle problematiche connesse all'applicazione del regolamento ed all'organizzazione del servizio, nonché per le eventuali verifiche e controlli sugli autobus adibiti al noleggio con conducente, è competenza della Commissione consultiva comunale, per i servizi di trasporto non di linea per via di terra, composta da:

- a. il Sindaco, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b. dal Comandante della Polizia Municipale, o suo delegato;
- c. da due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale dei noleggiatori;
- d. da un rappresentante della Provincia.

ART. 13

Funzionamento e compiti della Commissione

Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno, che deve essere inviato ai membri della Commissione almeno cinque giorni prima della riunione. Il Presidente è, altresì, tenuto a riunire la Commissione, entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione, articolata per argomenti e sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti.

La riunione della Commissione è valida quando è presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti.

La Commissione delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune, procede alla verifica delle segnalazioni pervenute da parte dell'utenza in merito ai disservizi riscontrati.

ART. 14

Qualità del servizio

Qualora gli autobus non risultino trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, gli intestatari dell'autorizzazione sono tenuti, entro il termine stabilito dal Comune, al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione degli autobus stessi; in mancanza, il Comune procederà con l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione.

L'ufficio comunale competente potrà accertare la rispondenza degli autobus alle indicazioni contenute nella domanda di assegnazione dell'autorizzazione.

ART. 15

Cronotachigrafo

Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente, debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla legge 13 gennaio 1978, n. 727, ad eccezione degli scuolabus inferiori ai 35 q.li di massa a pieno carico, circolanti in ambito urbano.

In caso di utilizzo in ambito extraurbano, lo scuolabus deve essere dotato di cronotachigrafo.

ART. 16

Sostituzione dell'autoveicolo

Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale, l'intestatario della stessa può essere autorizzato dal Comune, alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con un altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purchè in migliore stato d'uso.

In tal caso, sull'autorizzazione d'esercizio sarà apposta l'annotazione relativa alla sostituzione intervenuta.

ART. 17

Obblighi inerenti all'esercizio

L'esercizio comporta i seguenti obblighi:

- a. conservare nell'autoveicolo l'autorizzazione comunale e la carta di circolazione ed esibirle, ad ogni richiesta, da parte di funzionari o agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b. curare che il cronotachigrafo e contachilometri funzionino regolarmente;
- c. compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o da cittadini, per l'interesse dell'ordine e della sicurezza;
- d. visitare, diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e depositare, entro le successive 24 ore presso l'Ufficio di Polizia Municipale, eventuali oggetti dimenticati, per i quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;
- e. tenere un comportamento corretto con il pubblico;
- f. curare la completa regolarità del servizio e provvedere a comunicare, per iscritto entro le 48 ore, al competente ufficio comunale, la sospensione del servizio stesso ed il relativo periodo, qualora sia superiore a 15 (quindici) giorni;
- g. tenere gli autoveicoli nel dovuto stato di efficienza, decoro ed igiene;

- h. comunicare, per iscritto, al competente ufficio comunale, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, ogni cambiamento di indirizzo della sede o della rimessa facendone curare la relativa annotazione sul documento di autorizzazione;
- i. sottoporre l'autoveicolo di noleggio a qualsiasi visita che l'autorità comunale riterrà necessaria disporre.

ART. 18

Divieti per i conducenti degli autoveicoli

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio, è fatto divieto di:

- a. far salire sugli autoveicoli persone diverse da quelle che li hanno noleggiati, anche durante il periodo di sosta;
- b. deviare, di propria iniziativa, dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c. chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri;
- d. fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o, nei casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo.

ART. 19

Responsabilità nell'esercizio

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque derivanti, direttamente o indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio e all'esercizio dell'autorizzazione, è a esclusivo carico dell'intestatario della stessa, rimanendo esclusa sempre, e in ogni caso, la responsabilità del Comune.

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli, le responsabilità personali di carattere penale e civile, agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 20

Tariffe

Le tariffe applicate devono essere affisse negli uffici delle Aziende e saranno depositate presso la Camera di Commercio, su iniziativa delle organizzazioni locali di categoria.

Qualora gli organi di controllo riscontrino il mancato rispetto delle tariffe, l'intestatario dell'autorizzazione verrà richiamato; dopo due richiami nei confronti del medesimo soggetto, potrà essere adottato un provvedimento di revoca dell'autorizzazione.

ART. 21

Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Comune per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni, in caso di infrazione alle norme di legge o dei regolamenti, diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

Il provvedimento di sospensione, da applicare a seguito di due consecutive diffide, viene adottato dal Comune sentita la Commissione di cui all'art. 12.

ART. 22

Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata dal Comune, sentita la Commissione di cui all'art. 12, nei seguenti casi:

- a. quanto il titolare dell'autorizzazione abbia nell'arco di 12 (dodici) mesi consecutivi, subito due sospensioni o commesso un'ulteriore infrazione;
- b. quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti in sede regolamentare, per svolgere il servizio;
- c. quando l'attività venga esercitata, anche temporaneamente, da persone che non siano i titolari dell'autorizzazione, collaboratore familiare o personale dipendente regolarmente assunto;
- d. quando l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione;
- e. quanto l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio dello stesso;
- f. quanto il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la propria opera in violazione delle norme penali o di leggi tributarie e sanitarie;
- g. quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati dolosi o comportanti, comunque, pene restrittive della libertà personale;
- h. quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;
- i. quando sia intrapresa altra attività che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- j. per irregolarità di particolare gravità, ritenute incompatibili con l'esercizio del servizio.

ART. 23

Decadenza dell'autorizzazione

La decadenza dell'autorizzazione viene disposta dal Comune nei seguenti casi:

- a. per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito dall'art. 9;
- b. per decorrenza del termine annuale stabilito dall'art. 10;
- c. per interruzione del servizio per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, a meno che tale interruzione, autorizzata dal Comune, non sia dovuta ad un'eccezionale contrazione del traffico a causa di forza maggiore;

- d. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte dell'intestatario della stessa;
- e. per fallimento dell'intestatario dell'autorizzazione;
- f. per cessione della proprietà dell'autoveicolo in servizio di noleggio senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 (novanta) giorni, previa l'autorizzazione di cui all'art. 16;
- g. per morte del titolare dell'autorizzazione allorchè tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'art. 11.

ART. 24

Procedura per le sanzioni

I provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione, vengono adottati previa contestazione formale degli addebiti contenente l'invito a presentare giustificazioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della notifica.

Nel caso di rigetto delle giustificazioni, l'Autorità comunale ne indica le motivazioni del provvedimento.

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al regolamento comunale, che non trovino la loro sanzione nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), sono punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni.

ART. 25

Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, è demandata al Comando di Polizia Municipale ed agli organi addetti al controllo di cui all'art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689.

ART. 26

Esecutività del Regolamento Comunale

Il presente regolamento comunale entra in vigore, a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30.10.1998, n. 25.